

L. 3 giugno 1937, n. 847, *Istituzione in ogni comune del regno dell'ente comunale di assistenza.*

Art. 1. E' istituito in ogni comune del regno l'ente comunale di assistenza. Esso ha lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità.

Art. 2. L'ente comunale di assistenza è amministrato da un comitato del quale fanno parte, con il podestà che lo presiede: un rappresentante del fascio di combattimento, designato dal segretario del fascio; la segreteria del fascio femminile; rappresentanti delle associazioni sindacali, in numero di quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Detti rappresentanti sono nominati dal prefetto, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la proposta viene fatta; devono appartenere, per esercizio di attività produttiva, al comune stesso; durano in carica quattro anni, e possono essere confermati. L'ente si vale, per l'esercizio della sua attività assistenziale, del fascio femminile, secondo le norme emanate dal ministro per l'interno, di concerto con il segretario del partito nazionale fascista, ministro segretario di Stato.

Art. 3. L'ente di assistenza di Roma è amministrato da un comitato di cui fanno parte, col governatore che lo presiede: un rappresentante del fascio di combattimento di Roma, designato dal segretario federale dell'Urbe; la vice-segretaria del fascio femminile di Roma; otto rappresentanti, nominati dal ministro per l'interno, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, appartenenti, per esercizio di attività produttiva, al territorio del governatorato, i quali durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. L'ente si vale, per l'esercizio della sua attività assistenziale, dei fasci femminili dell'Urbe, secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 4. L'ente comunale di assistenza provvede al raggiungimento dei suoi fini: a) con le rendite del suo patrimonio e di quello delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che esso amministra e che non siano destinate a particolari fini istituzionali; b) con le somme che gli sono attualmente assegnate sul provento dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171. A tal uopo il ministro per l'interno, al principio di ogni esercizio finanziario, dispone il riparto, tra le province del regno, in relazione con le necessità dell'assistenza, della parte di detto provento a ciò destinata, a termini dell'art. 2, terzo comma, del decreto citato; il prefetto distribuisce, con uguale criterio, la quota attribuita alla rispettiva provincia tra gli enti comunali di assistenza della provincia stessa; c) con le elargizioni della provincia, del comune e di altri enti pubblici e di privati.

Art. 5. Con la data di entrata in vigore della presente legge è soppressa in ogni comune la congregazione di carità. L'ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'ente comunale di assistenza alla congregazione di carità.

Art. 6. Con la entrata in vigore della presente legge, sono di diritto trasferiti ad ogni ente comunale di assistenza il patrimonio della congregazione di carità del rispettivo comune; le attività a questa spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate.

Art. 7. Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, alla fusione con l'ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che abbiano lo stesso fine, provvedendo all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in danaro o in natura o con prestazioni. Contro il provvedimento non è ammesso gravame né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.

Art. 8. Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, potrà essere provveduto con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, al decentramento, con amministrazione autonoma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già amministrate dalla congregazione di carità e che hanno fini diversi dalla assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, ricoveri di vecchi ed inabili, orfanotrofi, ecc. Contro il provvedimento non è ammesso gravame né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.

Art. 9. L'ente comunale di assistenza presenterà, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, alla approvazione del prefetto della provincia, con una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale da esso svolta dal 1° luglio dell'anno precedente e sulle erogazioni all'uopo disposte, il programma dell'opera assistenziale da svolgersi nell'anno successivo.

Per tutti i rimanenti atti e particolarmente per quanto concerne la gestione del patrimonio e di tutte le istituzioni da esso amministrate, l'ente comunale di assistenza è soggetto alle norme che regolano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza, e beneficenza.

Art. 10. Con decreto reale, promosso dal ministro per l'interno, sentiti il consiglio di Stato e il consiglio dei ministri, saranno emanate norme integrative ed esecutive della presente legge, con speciale riguardo al coordinamento dell'attività degli enti comunali di assistenza di ogni provincia tra loro e con quella degli enti comunali di assistenza delle altre province.

Art. 11. Il governo del Re è autorizzato a comprendere le disposizioni della presente legge nel testo unico della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, provvedendo al relativo coordinamento.

Art. 12. La presente legge andrà in vigore il 1° luglio 1937-XV.